DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1986

relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie nel 1985 nella Repubblica federale di Germania, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(86/170/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie [1], in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [2], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che il governo federale tedesco ha notificato, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 797/85, e all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative elencate nell'allegato della presente decisione ;

considerando che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 797/85 per quanto riguarda il periodo 1° aprile — 31 dicembre 1985, ed a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE per quanto riguarda il periodo 1° gennaio — 31 marzo 1985, la Commissione è tenuta a decidere se, sotto il profilo della compatibilità delle summenzionate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative con le norme del regolamento (CEE) n. 797/85 e della direttiva 72/159/CEE, e tenuto conto degli obiettivi di detto regolamento e di detta direttiva, nonché della necessaria coerenza tra le varie misure, sussistano i presupposti per un intervento finanziario della Comunità ;

considerando che le suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative rispondono agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 797/85 e che pertanto, tenuto conto della loro conformità alle norme di tale regolamento, le condizioni per una partecipazione della Comunità al finanziamento delle misure che sono ammesse a beneficiare del regolamento stesso sono soddisfatte per il periodo 1° aprile — 31 dicembre 1985 ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 della direttiva 84/140/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1984, che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE in materia di strutture agrarie [3], le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione, dopo il 29 febbraio 1984, di aiuti per l'attuazione dei piani di miglioramento aziendale saranno imputabili al FEAOG, sempreché le loro caratteristiche e i criteri per la loro assegnazione siano conformi a quelli che il Consiglio, nel futuro regolamento relativo al miglioramento delle strutture agrarie, adotterà per l'esecuzione di piani di miglioramento materiale delle aziende ;

considerando che le succitate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative soddisfano alle condizioni prescritte per l'intervento finanziario della Comunità anche per quanto riguarda il periodo 1° gennaio — 31 marzo 1985 e per quanto riguarda le misure ammesse a beneficiare del regolamento (CEE) n. 797/85 ;

Considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che il misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, elencate nell'allegato della presente decisione e notificate dal governo federale tedesco conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 e alla direttiva 72/159/CEE, soddisfano, alle condizioni previste per l'intervento finanziario della Comunità nel 1985, le misure ammesse a beneficiare dal citato regolamento.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 72 del 15. 3. 1984, pag. 24.

ALLEGATO

Elenco delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, applicate nel 1985 nella Repubblica federale di Germania, che formano oggetto della presente decisione

I. Principi del 7 maggio 1985 per l'incentivazione degli investimenti nelle aziende agricole individuali e per la promozione dell'insediamento rurale.

II. Länder

BAVIERA

— Direttive del 3 gennaio 1983 sulle condizioni particolari cui è subordinata l'incentivazione finanziaria conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, della legge sull'incentivazione dell'agricoltura bavarese (associazioni per l'uso collettivo di macchinario);

— Direttive del 29 marzo 1978 per l'incentivazione del risanamento di villaggi, nel testo modificato del 1° ottobre 1983;

— Direttive del 17 febbraio 1984 e dell'ottobre 1985 per i crediti agricoli del Land;

— Direttive per l'incentivazione delle misure per la conservazione dell'ambiente naturale (parti B e C) nella versione modificata del 1° agosto 1985;

— Direttive sull'incentivazione degli investimenti volti a ridurre i danni causati dallo stoccaggio dello stallatico del 28 giugno 1984.

BADEN-WÜTTEMBERG

— Direttive del 2 luglio 1984 sulla promozione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario agricolo e la cooperazione interaziendale;

— Direttive del 2 novembre 1984 per l'incentivazione degli investimenti aziendali — programma regionale;

— Direttive del 20 ottobre 1981 concernenti gli aiuti per l'ammodernamento dei vigneti.

AMBURGO

Direttive del 2 giugno 1985 per la concessione di contributi agli investimenti a favore delle aziende agricole.

ASSIA

— Direttive dell'8 marzo 1985 per la concessione di contributi del Land ad associazioni d'incentivazione della tecnica agraria;

— Direttive dell'8 settembre 1983 per l'incentivazione di progetti comuni tecnico-agrari.

BASSA SASSONIA

— Direttive sull'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario, nel testo del 10 ottobre 1979;

— Direttive del 28 settembre 1984 per il risanamento dei villaggi;

— Direttive dell'8 maggio 1985 recanti sovvenzioni alle aziende per provvedimenti antinquinamento.

RENANIA-PALATINATO

— Decisione del 3 aprile 1984 sull'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario e la cooperazione interaziendale.

SAAR

— Decisione del 5 giugno 1973 sull'incentivazione della coopeazione interaziendale in agricoltura;

— Direttive del 1° settembre 1972, nel testo del 17 dicembre 1984, relative alla concessione di contributi in conto interesse per la promozione dell'agricoltura.

SCHLESWIG-HOLSTEIN

— Direttive del 3 novembre 1982 sull'incentivazione di associazoni per l'uso collettivo razionale di macchinario agricolo (associazioni per l'uso collettivo di macchinario);

— Direttive del 2 aprile 1981, nel testo del 17 dicembre 1982, per l'incentivazione di opere edilizie in aziende dedite all'allevamento bovino e suino.